Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 162

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 3 luglio 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 866 144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 516.

Inclusione dell'abitato di Campodipietra, in provincia di Campobasso, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 526, emesso nell'adunanza del 13 marzo 1961;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Campodipietra, in provincia di Campobasso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1961

GRONCHI

ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 54. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 517.

Inclusione dell'abitato di Fresagrandinaria, in provincia di Chieti, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 468, emesso nell'adunanza del 13 marzo 1961;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Fresagrandinaria, in provincia di Chieti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1961

GRONCHI

ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1961
Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 55. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 1961.

Trasferimento del Centro italiano di studi per l'impiego dell'elicottero nei servizi di pubblico interesse (C.I.S.I.E. S.P.I.), nella competenza del Ministero della difesa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 22 gennaio 1957, con il quale fu istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato di studio denominato « Centro Italiano di Studi per l'Impiego dell'Llicottero nei Servizi di Pubblico Interesse » (C.I.S.I.E.S.P.I.);

Considerato che l'attività di detto Comitato, a carattere eminentemente tecnico, potrà più propriamente essere inquadrata nell'ambito delle attribuzioni spettanti ai competenti organi tecnici del Ministero della difesa;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità che detto Comitato faccia capo al Ministero della difesa, il quale, nella propria competenza, potrà curarne gli eventuali sviluppi;

Di concerto con il Ministro per la difesa;

Decreta:

Il Comitato di studio denominato « Centro Italiano di Studi per l'Impiego dell'Elicottero nei Servizi di Pubblico Interesse » (C.I.S.I.E.S.P.I.), già istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è trasferito nella competenza del Ministero della difesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1961

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DELLE FAVE

p. *Il Ministro per la difesa*
BOVETTI

(3938)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1961.

Caratteristiche tecniche della nuova serie di francobolli ordinari per l'affrancatura della corrispondenza, di cui è stata autorizzata l'emissione con decreto ministeriale 2 gennaio 1961.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936 n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 15 marzo 1961, con il quale è stata autorizzata l'emissione di una nuova serie di francobolli ordinari per l'affrancatura delle corrispondenze;

Decreta:

Articolo unico.

La nuova serie di francobolli ordinari di cui alle premesse del presente decreto consta di 19 valori, rispettivamente da L. 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 55, 70, 85, 90, 100 e 115 stampati in rotocalco, e da L. 150, 200, 500 e 1000 stampati in calcografia.

Caratteristiche comuni a tutti i valori della serie stessa:

carta: bianca liscia, filigranata in chiaro;

filigrana: stelline a cinque punte disposte a tappeto su tutta la superficie del foglio di francobolli;

formato: carta mm. 20 x 24 e stampa mm. 17 x 21 ad eccezione dei valori da L. 500 e L. 1000 di cui il formato carta è di mm. 25,5 x 30 ed il formato stampa di mm. 22,35 x 27.

dentellatura: 14 dentelli ogni due centimetri;

predella di base: leggenda « POSTE ITALIANE » in carattere romano chiaro.

Le vignette, poggianti sul lato corto del francobollo, si stagliano con una sottile linea di contorno sul bianco carta dello spazio riservato alla perforazione.

L'indicazione del valore è in alto a sinistra nei francobolli da L. 1, 20, 25, 30, 55, 90, 100, 200; in alto a destra in quelli da L. 5, 15, 40, 50, 70, 85, 115, 500, 1000; in basso a sinistra nel francobollo da L. 150; in basso a destra in quello da L. 10.

Le vignette, ispirate alle immagini dell'affresco della Creazione dipinto dal Buonarroti sulla volta della Cappella Sistina in Vaticano, ad eccezione del valore da L. 200, riproducono nel francobollo da:

L. 1, colore grigio, il particolare della testa della figura di sinistra che poggia sul coronamento architettonico nel quale è situata la figura del Profeta Isaia;

L. 5, colore ocra arancio, il particolare della testa della figura di sinistra che poggia nel coronamento del motivo architettonico nel quale è situata la figura del Profeta Gioele;

L. 10, colore arancio vermiglio, il particolare della figura di sinistra che poggia sul coronamento del motivo architettonico nel quale è situata la figura della Sibilla Persica;

L. 15, colore rosa lilla, il particolare della testa del Profeta Gioele;

L. 20, colore verde mirto, il particolare della testa della Sibilla Libica;
L. 25, colore bruno, il particolare della testa del Profeta Isaia;
L. 30, colore violetto, il particolare della testa della Sibilla Eritrea;
L. 40, colore rosso, il particolare della testa del Profeta Daniele;
L. 50, colore oliva chiaro, il particolare della testa della Sibilla Delfica;
L. 55, colore bruno rossiccio, il particolare della testa della Sibilla Cumea;
L. 70, colore azzurro, il particolare della testa del Profeta Zaccaria;
L. 85, colore verde cupo, il particolare della testa del Profeta Giona;
L. 90, colore rosso carminio, il particolare della testa del Profeta Geremia;
L. 100, colore ardesia, il particolare della testa del Profeta Ezechiele;
L. 115, colore turchino, il particolare della testa della figura di sinistra che poggia sul coronamento del motivo architettonico nel quale è situata la figura del Profeta Ezechiele;
L. 150, colore bruno caldo, il particolare della testa della figure di sinistra che poggia sul coronamento del motivo architettonico nel quale è situata la figura del Profeta Geremia;
L. 200, colore bleu oltremare scurito, il particolare della testa del ritratto di Michelangelo;
L. 500, colore verde smeraldo, il particolare della testa di Adamo nell'affresco della Creazione;
L. 1000, colore rosso veneziano, il particolare della testa di Eva nell'affresco del Peccato originale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 marzo 1961

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPALLINO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1961
Registro n. 23 Uff. ris. Poste, foglio n. 46. — VENTURA SIGNORETTI

(3937)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1961.

Revoca di divieto di caccia e di uccellagione alla selvaggina migratoria, da appostamenti fissi e temporanei, in provincia di La Spezia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1960, che dispone, ai sensi dell'art. 23 del testo unico predetto, il divieto di caccia e uccellagione alla selvaggina migratoria, esclusi colombacci e colombelle, da appostamenti fissi e temporanei, nel territorio della provincia di La Spezia;

Viste le lettere n. 19031 del 5 ottobre 1960 e n. 19261 del 10 ottobre 1960, con le quali, rispettivamente, il prefetto e il presidente della Giunta provinciale di La Spezia, considerata la situazione venatoria provinciale, chiedono l'urgente modifica del decreto ministeriale sopracitato, nel senso di limitare il divieto stesso all'esercizio venatorio da appostamenti fissi e, in via subordinata, la revoca del divieto di cui trattasi;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1960 che, in attesa di svolgere la necessaria istruttoria per addivenire ad una eventuale modifica definitiva del decreto summenzionato, sospende il divieto in argomento sino a nuova disposizione;

Visti i pareri del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste (Sezione 3ª), espressi rispettivamente in data 12 ottobre 1960 e 13 marzo 1961;

Ritenuta l'opportunità di revocare integralmente il divieto disposto col citato decreto ministeriale 4 agosto 1960;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione alla selvaggina migratoria, da appostamenti fissi e temporanei, nel territorio della provincia di La Spezia, disposto con decreto ministeriale 4 agosto 1960, è revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 20 giugno 1961

p. *Il Ministro*: SALARI

(3847)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1961.

Modifica dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Lombardia, ente di diritto pubblico, con sede a Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA COMMERCIO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Lombardia, ente di diritto pubblico, con sede in Milano, approvato con decreto ministeriale 5 maggio 1953 e modificato con decreti ministeriali 22 luglio 1954, 4 giugno 1955, 7 maggio 1956, 20 luglio 1957, 30 aprile 1958 e 15 giugno 1960;

Viste le deliberazioni assunte il 3 marzo 1961 dalla assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto regionale;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Le seguenti disposizioni dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Lombardia, ente di diritto pubblico con sede in Milano, sono modificate come appresso:

Art. 1, comma primo. — Ai fini ed agli effetti della legge 22 giugno 1950, n. 445, e successive modificazioni è costituito un Ente di diritto pubblico denominato « Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Lombardia » più brevemente denominato « Mediocredito regionale lombardo ».

Art. 4. — Scopo dell'Istituto è la concessione di crediti a medio termine alle medie e piccole imprese al fine di mettere in valore risorse economiche e possibilità di lavoro nel territorio della Lombardia.

Art. 7. — L'Istituto provvede alla concessione del credito:

a) con il fondo di dotazione e con i fondi di riserva;

b) con la emissione di obbligazioni e buoni fruttiferi, nominativi e al portatore, previa osservanza delle modalità e delle limitazioni stabilite dall'organo di vigilanza;

c) con le aperture di credito in conto corrente eventualmente accordate dagli Enti partecipanti, nei limiti e con le formalità previsti dalle rispettive norme statutarie.

L'Istituto può compiere con Mediocredito di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, tutte le operazioni previste dalle norme concernenti detto Istituto.

E' vietata all'Istituto la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto qualsiasi altra forma.

Art. 8. — Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Istituto può compiere, nei confronti delle imprese operanti nella sua zona di competenza territoriale e con le limitazioni stabilite dall'art. 5 della legge 22 giugno 1950, n. 445, e successive modificazioni, le seguenti operazioni attive:

a) mutui e aperture di credito assistiti da garanzie mobiliari e immobiliari od anche eccezionalmente da garanzie personali;

b) sovvenzioni cambiarie e sconto di effetti cambiari;

c) sottoscrizione di titoli obbligazionari all'atto della emissione;

d) operazioni di Tesoreria sotto forma di riporti e anticipazioni su titoli di Stato, titoli obbligazionari, nonchè sconto di buoni del Tesoro ordinari;

e) operazioni di anticipazioni e di prestito per l'acquisto di macchine con garanzia sulle macchine stesse ai sensi dell'art. 2762 del Codice civile;

f) ogni altra operazione prevista dalle vigenti leggi e da leggi successive od autorizzata dall'organo di vigilanza.

Salvo diversa determinazione dell'organo di vigilanza, la durata massima delle operazioni non può, singolarmente, superare:

per i mutui: dieci anni;

per le sovvenzioni cambiarie e sconto di effetti cambiari: cinque anni;

per le aperture di credito: tre anni.

E' inibito comunque l'esercizio del credito per durata inferiore ad un anno.

L'Istituto può, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, concorrere alla costituzione di società finanziarie aventi sede nel territorio di cui all'art. 4 e miranti a promuovere lo sviluppo delle medie e piccole imprese nel territorio medesimo, nonchè sottoscrivere eventuali aumenti di capitale delle società medesime.

Le somme da impiegare nelle operazioni di cui al comma precedente non possono globalmente in alcun momento superare la misura del 10 % del fondo di dotazione, quale risulta ogni anno dal bilancio approvato.

Art. 9. — L'Istituto opera con le agevolazioni fiscali previste dall'art. 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445, e successive modificazioni.

Art. 16, comma primo. — Il Consiglio di amministrazione è composto da n. 11 a n. 19 membri da eleggersi dall'assemblea, di cui n. 2 tra esponenti dei ceti industriali e commerciali.

Art. 19. — Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per tutto ciò che non è riservato all'assemblea.

Oltre alle nomine di cui all'art. 16, comma terzo, spetta in particolare al Consiglio:

a) approvare i regolamenti concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Istituto;

b) nominare il direttore, uno o più vice direttori e il personale di ogni grado del quale, fermo restando il disposto dell'art. 6 del presente statuto, sia ritenuta necessaria la diretta assunzione, fissandone i requisiti, le attribuzioni ed il trattamento economico;

c) determinare la competenza della Giunta esecutiva e nominare i membri;

d) approvare le convenzioni con la Cassa di risparmio e gli Enti partecipanti, di cui all'art. 6;

e) determinare i criteri generali per la concessione del credito;

f) fissare i saggi d'interesse sulle operazioni attive e approvare quelli da corrispondere sulle operazioni passive;

g) deliberare sulle operazioni di credito che eccedono i limiti di competenza attribuiti alla Giunta esecutiva;

h) deliberare sulla emissione delle obbligazioni e dei buoni fruttiferi, fissandone le modalità, le condizioni ed i tassi di interesse;

i) deliberare sulla alienazione dei beni immobili provenienti da subasta;

l) deliberare sulle azioni da promuovere e sostenere in giudizio, sui concordati giudiziali e stragiudiziali, sulle transazioni, sulle rinuncie a giudizi ed a procedimenti esecutivi, sui concorsi dell'Istituto a pubblici incanti, delegare la firma per gli atti e mandati relativi;

m) formare i bilanci e le relazioni e quant'altro deve costituire oggetto di esame o di discussione da parte dell'assemblea dei partecipanti;

n) provvedere in genere a tutto quanto occorra per il regolare funzionamento dell'Istituto e deliberare su ogni altro oggetto che nel presente statuto non sia espressamente riservato alla competenza dell'assemblea dei partecipanti;

o) delegare, anche in via permanente, le firme di rappresentanza per determinati atti o categorie di atti a dirigenti, funzionari e impiegati, sia congiuntamente che disgiuntamente.

Art. 20. — La Giunta esecutiva è composta dal presidente e dal vice presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto e di altri tre membri nominati dal Consiglio medesimo tra i propri componenti.

I membri elettivi della Giunta esecutiva durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La Giunta esecutiva si riunisce almeno una volta al mese.

Le adunanze della Giunta esecutiva sono valide con l'intervento del presidente o di chi lo sostituisce a termini del presente statuto e di due membri.

Le sue deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Ai componenti della Giunta esecutiva spettano, per la partecipazione alle sedute, la medaglia di presenza, nonchè l'eventuale diaria ed il rimborso spese di viaggio come per le riunioni del Consiglio. La diaria ed il rimborso spese di viaggio non sono cumulabili nello stesso giorno in cui si riuniscono Consiglio e Giunta esecutiva.

La Giunta esecutiva è convocata con biglietto d'invito, da spedire a mezzo raccomandata, ai suoi membri ed ai sindaci al loro domicilio, almeno tre giorni innanzi la riunione.

In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con qualunque altro mezzo più celere, purchè con un giorno almeno di preavviso.

Nel caso si rendessero vacanti, durante il triennio, posti elettivi nella Giunta esecutiva, provvederà il Consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla vacanza medesima, alla nomina dei membri in sostituzione. I nuovi eletti assumeranno, l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.

Art. 21. — Spetta alla Giunta esecutiva deliberare:

a) sulle operazioni di concessione di credito e sulle relative garanzie, entro i limiti di valore e di durata stabiliti dal Consiglio;

b) sulle proposte da presentare al Consiglio di amministrazione nelle materie di sua competenza;

c) sulle operazioni di risconto, di cessione in garanzia del portafoglio e sulle cessioni dei crediti non cambiari a « Mediocredito »;

d) sulle cancellazioni e riduzioni ipotecarie, sulle surroghe ipotecarie a favore di terzi, sull'assenso all'annotamento di nullità delle trascrizioni dei pignoramenti effettuati a richiesta dell'Istituto, sulla sostituzione dei pegni e di altre garanzie, sulle modifiche *ai contratti, quando permanga un credito dell'Istituto*;

e) in via d'urgenza, su affari di competenza del Consiglio di amministrazione, nella prima riunione del quale dovrà, a cura del presidente, esserne data relazione al Consiglio medesimo.

La deliberazione della Giunta è prova legale di fronte ai terzi della esistenza della delega o dell'urgenza.

Art. 23. — La direzione dell'Istituto è affidata ad un direttore, nominato ai sensi dell'art. 19, paragrafo *b*).

Il direttore assiste alle assemblee dei partecipanti e interviene con voto consultivo alle adunanze del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva; egli vigila ed ordina il lavoro da compiere dall'Istituto e più particolarmente attende ai seguenti compiti:

a) provvedere alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei partecipanti, del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva, nonchè delle disposizioni della presidenza, con facoltà di firmare gli atti relativi;

b) riferisce al Consiglio di amministrazione e alla Giunta esecutiva su tutti gli affari sui quali detti Organi sono chiamati a deliberare;

c) dispone e disciplina gli accertamenti per l'istruttoria e l'esecuzione delle operazioni;

d) autorizza le spese di amministrazione di carattere ordinario, entro i limiti fissati annualmente dal Consiglio di amministrazione;

e) firma la corrispondenza ordinaria, gli ordinativi di incasso e di pagamento, le girate dei vaglia e dei titoli all'ordine, le quietanze, controfirma le situazioni, le relazioni annuali ed i bilanci e provvede a quanto altro occorra per lo svolgimento ed il regolare andamento del servizio.

In caso di assenza o di impedimento del direttore, le sue funzioni vengono svolte da un vice direttore.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore costituisce prova legale dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.

Art. 25. — Sugli utili di esercizio sarà anzitutto accantonato il 20 % da devolvere al fondo di riserva ordinario.

In secondo luogo verrà remunerato il capitale in ragione del 5 %. Il 25 % del residuo verrà assegnato al fondo di riserva straordinario, destinando il rimanente 75 % in parte ad una ulteriore assegnazione di dividendo al capitale ed in parte ad un fondo a disposizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per favorire le iniziative dirette allo sviluppo ed al perfezionamento delle medie e piccole imprese della Lombardia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 giugno 1961

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(3935)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1961.

Aggregazione del personale italiano addetto allo spaccio di generi di consumo presso l'Ambasciata americana in Roma alla Cassa unica per gli assegni familiari.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Ritenuta l'opportunità di aggregare alla Cassa unica per gli assegni familiari il personale italiano addetto allo spaccio di generi di consumo presso l'Ambasciata americana in Roma;

Decreta:

Art. 1.

Il personale italiano addetto allo spaccio di generi di consumo presso l'Ambasciata americana in Roma è aggregato, con effetto dal 1° luglio 1961, alla Cassa unica per gli assegni familiari, settore del commercio, professioni ed arti, ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni stessi.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 giugno 1961

Il Ministro: SULLO

(3936)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ioppolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 19 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 234, l'Amministrazione comunale di Ioppolo (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3871)

Autorizzazione al comune di Isca sullo Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 235, l'Amministrazione comunale di Isca sullo Ionio (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.353.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3872)

Autorizzazione al comune di Rombiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 233, l'Amministrazione comunale di Rombiolo (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.775.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3886)

Autorizzazione al comune di Campi Salentina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 13 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 284, l'Amministrazione comunale di Campi Salentina (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 49.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3892)

Autorizzazione al comune di Santa Croce di Magliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 13 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 279, l'Amministrazione comunale di Santa Croce di Magliano (Campobasso) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3895)

Autorizzazione al comune di Parghelia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 239, l'Amministrazione comunale di Parghelia (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3887)

Autorizzazione al comune di Rutigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 13 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 277, l'Amministrazione comunale di Rutigliano (Bari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 46.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3888)

Autorizzazione al comune di Mondavio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 13 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 289, l'Amministrazione comunale di Mondavio (Pesaro Urbino) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 17.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3889)

Autorizzazione al comune di Montelparo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 13 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 276, l'Amministrazione comunale di Montelparo (Ascoli Piceno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.640.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3890)

Autorizzazione al comune di Miglionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 13 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 285, l'Amministrazione comunale di Miglionico (Matera) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.960.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3891)

Autorizzazione al comune di Carolei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 9 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 283, l'Amministrazione comunale di Carolei (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 6.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3893)

Autorizzazione al comune di Tiriolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 20 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 281, l'Amministrazione comunale di Tiriolo (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 9.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3894)

Autorizzazione al comune di Tavoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale, in data 13 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 290, l'Amministrazione comunale di Tavoleto (Pesaro Urbino) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 9.240.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3896)

Autorizzazione al comune di Bianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 13 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 298, l'Amministrazione comunale di Bianco (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 22.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3897)

Autorizzazione al comune di Bova Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 27 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 11, l'Amministrazione comunale di Bova Marina (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 31.065.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3898)

Autorizzazione al comune di Candidoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 27 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n 15 Interno, foglio n. 310, l'Amministrazione comunale di Candidoni (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3899)

Autorizzazione al comune di Barbara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 13 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno foglio n. 273, l'Amministrazione comunale di Barbara (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3900)

Autorizzazione al comune di Montecarotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 9 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 274, l'Amministrazione comunale di Montecarotto (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 11.975.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3901)

Autorizzazione al comune di Ripacandida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1961, registro n. 15 Interno, foglio n. 245, l'Amministrazione comunale di Ripacandida (Potenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3902)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 148

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° luglio 1961

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	600,25
1 Franco svizzero	143,82
1 Corona danese	89,572
1 Corona norvegese	86,575
1 Corona svedese	120,225
1 Fiorino olandese	172,715
1 Franco belga	12,449
1 Franco nuovo (N.F.)	126,656
1 Lira sterlina	1729,15
1 Marco germanico	156,045
1 Scellino austriaco	23,935
1 Escudo Port.	21,59

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (2 maggio 1961) il Bollettino n. 14 della provincia di Venezia, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 23 settembre 1959 per la fornitura degli indumenti di lavoro o la corresponsione della relativa indennità sostitutiva in applicazione dell'art. 8 — titolo I — del Contratto collettivo nazionale 28 febbraio 1959 per le prime lavorazioni del vetro della provincia di Venezia.

2. — Accordo 2 aprile 1947 relativo alla modifica del calendario per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'industria del vetro nell'isola di Murano (Venezia).

3. — Accordo 8 agosto 1949 per la disciplina del trattamento di mensa ai lavoratori dipendenti da aziende esercenti l'industria dei mosaici vetrosi nella provincia di Venezia.

4. — Accordo 27 agosto 1949 per la modifica del calendario delle festività infrasettimanali per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'industria dei refrattari nell'isola di Murano (Venezia).

5. — Accordo 26 luglio 1954 per la determinazione della festività infrasettimanale sostitutiva di quella del Santo Patrono, per gli impiegati appartenenti alla categoria speciale dell'industria del vetro della provincia di Venezia.

6. — Accordo 26 luglio 1954 per la determinazione della festività infrasettimanale sostitutiva di quella del Santo Patrono, per gli impiegati e gli appartenenti alla categoria speciale dell'industria del vetro della provincia di Venezia.

7. — Accordo 27 aprile 1956 per la sostituzione della festività infrasettimanale del Santo Patrono per il personale dipendente da aziende esercenti l'industria dei mosaici vetrosi della provincia di Venezia.

8. — Accordo 8 gennaio 1957 per la disciplina del trattamento di mensa ai lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'industria del vetro e della ceramica nell'isola di Murano (Venezia).

9. — Accordo 28 febbraio 1959 per la determinazione delle retribuzioni minime orarie unificate per maestri e tiracanna dell'industria delle conterie della provincia di Venezia.

(3754) *Il Ministro*: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 maggio 1961) il Bollettino n. 10 della provincia di Gorizia, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 1° agosto 1960 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 giugno 1959 per gli addetti alle industrie della lavorazione del legno della provincia di Gorizia

(3755) *Il Ministro*: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (6 maggio 1961) il Bollettino n. 22 della provincia di Bologna, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo 29 gennaio 1948 per i dipendenti dal Consorzio della grande bonificazione renana - Bologna.

(3854) *Il Ministro*: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (12 giugno 1961) il Bollettino n. 24 della provincia di La Spezia, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 28 aprile 1960, integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2 marzo 1955 per il personale dipendente da Cooperative di consumo della provincia di La Spezia.

(3855) *Il Ministro*: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (23 giugno 1961) il Bollettino nazionale n. 170, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n 1027:

1. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 giugno 1960 con annesso Concordato nazionale salariale integrativo per le aziende esercenti l'industria dei mosaici vetrosi e per i lavoratori da esse dipendenti.

(3856) *Il Ministro*: SULLO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per il reclutamento di otto tenenti chimici-farmacisti in servizio permanente effettivo

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive modificazioni ed estensioni, concernente norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284, concernente l'ammissione ai pubblici concorsi di coloro che abbiano ottenuto l'abilitazione condizionata all'esercizio professionale;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1960, concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di otto tenenti del servizio sanitario ruolo ufficiali chimici-farmacisti.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, compresi gli ufficiali in servizio permanente e di complemento e i sottufficiali e militari di truppa in servizio e in congedo di qualsiasi Arma o Servizio, che siano in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico o di farmacista e che alla data del presente decreto non abbiano superato il 32° anno di età. A tale limite di età non si applicano le maggiorazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge ai fini dell'ammissione a pubblici impieghi per le carriere civili. Essi dovranno inoltre essere in possesso della piena idoneità fisica al servizio militare incondizionato in pace ed in guerra e della statura minima di m. 1,60 da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 7.

Art. 3.

Le domande di ammissione sottoscritte dal concorrente, redatte in carta da bollo da L. 200, dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al comando del Corpo o Ente cui il concorrente è in forza, indirizzandole al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali).

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

grado, Arma o Servizio, Distretto o Corpo di appartenenza;

indirizzo esatto. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere direttamente e nel modo più celere, segnalata al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) ed al comando del Corpo o Ente cui il concorrente ha presentato la domanda. Il Ministero della difesa-Esercito, non assumerà alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di recapito;

stato civile, con generalità complete se coniugato, della consorte e indirizzo della di lei famiglia di origine. Il concorrente è obbligato a segnalare tempestivamente al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali ufficiali) e al comando del Corpo o Ente cui ha presentato la domanda, ogni variazione del proprio stato civile che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso;

l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti e categorie assimilate come dal successivo art. 13.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Se questi è in servizio militare, la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del Corpo od Ente dal quale egli dipende.

La data di presentazione della domanda risulta dal bollo di ufficio o da dichiarazione del comandante del Corpo o Ente presso il quale il concorrente è in forza.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari il Ministero difesa-Esercito si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Entro il termine di cui al precedente art. 3, gli aspiranti dovranno, altresì presentare ai comandi di cui allo stesso articolo i seguenti documenti:

a) certificato della segreteria della competente Università, in carta da bollo, dal quale risultino le votazioni riportate nei singoli esami sostenuti durante i corsi universitari, nonchè il voto finale conseguito nell'esame di laurea (in chimica od in farmacia);

b) certificato della segreteria della competente Università, in carta da bollo, dal quale risulti il voto complessivo riportato negli esami di abilitazione eventualmente sostenuti o, in mancanza, il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di chimico o di farmacista;

c) tutti quei titoli di studio, scientifici o di carriera, che il concorrente credesse produrre. Tali titoli dovranno essere quelli posseduti e valutabili alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile, sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

I concorrenti, residenti all'estero, potranno nel termine di sessanta giorni di cui all'art. 3, presentare alla competente autorità diplomatica o consolare, la sola domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi, i documenti di cui all'articolo precedente.

Per quanto riguarda la dichiarazione di visita medico-collegiale, dalla quale risulti in modo esplicito che il concorrente è idoneo o meno al servizio militare incondizionato, la competente autorità diplomatica o consolare delegherà per la visita due medici fiduciari cui spetterà il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che dovrà essere vistato dalle predette autorità. Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita Commissione nominata dal Ministero difesa-Esersito (Direzione generale della sanità militare).

Le stesse autorità diplomatiche o consolari trasmetteranno immediatamente al comando del distretto militare cui il concorrente è in forza, le domande presentate nel termine prescritto dopo avervi apposto in calce la data di effettiva presentazione.

Le predette autorità trasmetteranno altresì il verbale di visita medica ed un dettagliato rapporto sulla condotta, moralità e condizioni sociali del concorrente e della sua famiglia riferentesi al periodo trascorso all'estero dal concorrente medesimo.

Saranno inoltrati, poi, i documenti prodotti successivamente dai concorrenti stessi.

Art. 6.

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta di identità od altro documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato da una Amministrazione dello Stato.

Art. 7.

L'idoneità fisica dei concorrenti, al servizio militare incondizionato, sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare della sede del Comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il Corpo o Distretto militare di residenza nonchè presso gli Ospedali militari di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Genova, Milano, Verona, Bologna e Bari.

La Commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la Commissione di cui sopra sarà costituita da un ufficiale medico superiore in servizio permanente effettivo (presidente) delegato dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari e da due ufficiali medici possibilmente in servizio permanente effettivo (membri) di quali uno potrà essere subalterno.

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità, saranno praticate da apposite Commissioni costituite presso le direzioni di sanità dei Comandi militari territoriali e saranno composte dal direttore di sanità (presidente) e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente effettivo (membri) con la esclusione di quegli ufficiali che avessero fatto parte della Commissione per la visita di prima istanza.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la visita di appello dovrà essere praticata da una Commissione presieduta dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari.

Ove occorra esame da parte di ufficiali medici specialisti anche questi devono essere diversi da quelli eventualmente consultati nella precedente visita, facendo ricorso, se necessario, a medici civili.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati, seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso all'ente che lo ha richiesto.

Il giudizio di appello sarà definitivo e i relativi verbali di visita dovranno essere inviati, con la massima sollecitudine, al comando interessato.

Le Commissioni (di prima istanza e di appello), eseguiti tutti gli esami prescritti dovranno pronunciarsi in modo esplicito e definitivo sulla incondizionata idoneità, o meno, del candidato al servizio in pace e in guerra quale tenente in servizio permanente effettivo del servizio sanitario, senza mai ricorrere al giudizio sospensivo.

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello, e che ad essa abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso e pertanto l'ente incaricato dell'istruttoria della pratica trasmetterà al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) il verbale di visita medica unitamente alla sola domanda prodotta dal candidato.

I candidati che, senza giustificato motivo, non si presentassero a visita alla data stabilita dalle autorità militari saranno considerati senza altro rinuncianti al concorso.

Art. 8.

Il Ministro per la difesa, dopo che siano state assunte le debite informazioni, si riserva la facoltà di escludere dal concorso i candidati ai quali non ritenesse di poter conferire la nomina ad ufficiale in servizio permanente.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli e per gli esami.

Tale Commissione sarà così composta:

dal maggiore generale del Servizio sanitario, ruolo chimici-farmacisti (presidente);

da due docenti universitari o, se ufficiali in servizio permanente effettivo, liberi docenti (membri);

da due ufficiali del Servizio sanitario, ruolo chimici-farmacisti, di grado non inferiore a maggiore (membri);

da un ufficiale del Servizio sanitario, ruolo chimici-farmacisti, di grado non inferiore a maggiore (membro supplente);

da un funzionario civile della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della difesa-Esercito di qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, segretario senza diritto a voto.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti e resi noti il giorno ed il luogo in cui si svolgeranno gli esami.

A cura del Ministero della difesa-Esercito sarà provveduto a dare comunicazione agli interessati della loro eventuale ammissione alle prove del concoro.

Art. 10.

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato per i titoli di studio, scientifici e di carriera, ogni componente disporra di trenta punti che saranno attribuiti in base a criteri prefissati dalla Commissione esaminatrice in seduta preliminare della quale dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto del presidente, dai membri e dal segretario.

La Commissione dovrà, poi, curare per ogni singolo candidato la redazione di un verbale dal quale risultino specificate le modalità di applicazione dei criteri stabiliti; la somma dei punti assegnati a ciascun concorrente, divisa per il numero dei votanti, costituirà il punto di valutazione dei titoli.

Non saranno ammessi alle prove di esame quei candidati che, nella valutazione dei titoli di studio, scientifici e di carriera, non avranno riportato una valutazione di almeno 18/30.

Ogni componente la Commissione giudicatrice disporrà di trenta punti per ogni prova di esame (scritta, orale e pratica) ed ai candidati sarà assegnato come punto di merito, in ogni singola prova, la media aritmetica, espressa in trentesimi, dei punti a questa attribuita.

Alla fine degli esami, le votazioni ottenute nelle quattro prove saranno sommate e la somma sarà divisa per quattro, per avere il punto di esame.

Al punto di esame è attribuito il coefficiente 5, al punto di valutazione dei titoli il coefficiente 1.

Per stabilire il punto di graduatoria si moltiplicherà il punto di esame per il coefficiente cinque, il prodotto ottenuto sarà sommato al punto di valutazione dei titoli o il risultato ottenuto da tale somma sarà diviso per sei.

Per ottenere l'idoneità al concorso sarà necessario che i candidati abbiano riportato, in ciascuna prova di esame, una votazione non inferiore ai 18/30 e, come punto di graduatoria finale, una media non inferiore ai 21/30.

I candidati che in una prova di esame abbiano riportato una votazione inferiore ai 18/30, perderanno il diritto a sostenere le altre.

I candidati che, qualunque sia la causa, non si presenteranno a qualche prova, saranno considerati rinunzianti e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) svolgimento scritto di un tema di chimica generale o organica o inorganica o farmaceutica.

Il tema sarà stabilito dalla Commissione (durata massima otto ore);

b) prova pratica di analisi qualitativa di un miscuglio formato da un numero complessivo di acidi e basi non superiore a sei (durata massima otto ore, compresa la relazione).

Durante questa prova i candidati potranno consultare manuali di chimica analitica o quelle altre opere di chimica o farmacologia che la Commissione credesse di porre a loro disposizione.

Nella relazione che consegnerà alla Commissione, il candidato darà ragione del procedimento tenuto. Egli dovrà pure rispondere alle domande che eventualmente gli potranno essere rivolte dai componenti la Commissione;

c) prove orali (durata massima 40 minuti);

1) discussione su argomenti di chimica generale o organica o inorganica o farmaceutica e sulle prove pratiche eseguite;

2) leggi e regolamenti più importanti riguardanti la professione del chimico o del farmacista.

La prova scritta avrà inizio alle ore 8,30. I concorrenti dovranno presentarsi alle ore 7,30 provvisti dall'occorrente per scrivere. La carta sarà provveduta dal Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale di sanità militare).

Ogni foglio porterà il timbro del Ministero difesa-Esercito (Direzione generale di sanità militare) e la firma di almeno un membro della Commissione esaminatrice.

I lavori presentati su carta non timbrata e non firmata non saranno validi.

Durante la prova scritta non sarà permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione esaminatrice.

Art. 11.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole la prova orale dovranno far pervenire al Ministero difesa-Esercito - Direzione generale personale ufficiali, entro il 15° giorno dalla data della prova orale medesima, i sottonotati documenti, prescritti per dimostrare eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina:

1) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

2) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100;

3) gli orfani dei caduti di guerra o della lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani;

4) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter* (su carta da bollo da L. 100), rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'Amministrazione alla dipendenza della quale l'impiegato è deceduto;

5) i figli degli invalidi di guerra, della lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta da bollo da L. 100 dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza debitamente legalizzato dal prefetto;

6) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio il mod. 69 su carta da bollo da L. 100 rilasciato a nome del genitore del concorrente dalla Amministrazione al servizio della quale ha contratto l'invalidità.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) a far pervenire direttamente, entro trenta

giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (carta bollata da L. 100);

2) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 100);

3) certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata da lire 200);

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici; ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) titolo di studio: diploma originale di abilitazione al l'esercizio della professione di chimico o di farmacista. In luogo del diploma potrà essere prodotta copia notarile di esso, redatta in carta da bollo. Qualora il concorrente non si trovi in possesso del diploma originale di abilitazione, sarà valido in sua vece, il certificato della competente Università, in carta da bollo, attestante la conseguita abilitazione.

Sarà anche valido, nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale di chimico o di farmacista rilasciato ai sensi del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive disposizioni, già prodotto ai sensi della lettera b) dell'art. 4 del presente bando, fermo restando che, ai fini della nomina, l'abilitazione professonale dovrà, in ogni caso, avere carattere definitivo.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati in servizio quali ufficiali di complemento e gli impiegati dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 13.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale e verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare ufficiale.

Art. 14.

Gli idonei, che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso, saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio sanitario ruolo ufficiali chimici-farmacisti, nell'ordine di graduatoria. L'anzianità assoluta nel grado sarà fissata dal decreto di nomina.

I vincitori del concorso che non si presenteranno, nel termine che verrà loro fissato, all'Ente di destinazione, saranno di ufficio dichiarati rinuncianti alla nomina.

Dopo la nomina i tenenti chimici o farmacisti frequenteranno un corso di applicazione presso la Scuola di sanità militare di Firenze.

L'anzianità relativa sarà stabilita in base alla media aritmetica tra la classifica ottenuta nel concorso e quella riportata al termine del corso di applicazione.

Ai tenenti nominati in base al presente concorso è fatto divieto, per un periodo di sei anni dalla nomina, di chiedere la dispensa dal servizio permanente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Giornale militare ufficiale.

Roma, addì 15 maggio 1961

p. *Il Ministro*: CAIATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1961
Registro n. 67 Esercito, foglio n. 157

ALLEGATO 1
(art. 3 del bando)

Modulo di domanda
(carta da bollo da L. 200)

Al Ministero della difesa-Esercito - Direzione generale personale ufficiali - 6ª Divisione reclutamento. — ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . appartenente al (Distretto militare o Corpo . . . .) di . . . . residente a (1) . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . chiedo di essere ammesso al concorso per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo del servizio sanitario - ruolo ufficiali chimici farmacisti, di cui al decreto ministeriale 15 maggio 1961.

All'uopo dichiaro sotto la mia personale responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole o vedovo con o senza prole) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .

di non aver riportato condanne penali (4);

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . .

Allego i seguenti documenti: (6) . . . .

. . . . . . lì . . . .
(Data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile) (7)

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Se ammogliato, generalità della consorte e indirizzo della di lei famiglia di origine.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma od il Corpo di appartenenza.

(6) Quelli previsti dall'art. 4 del bando.

(7) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente o di un notaio. Per i candidati in servizio militare è sufficiente l'autenticazione della firma da parte del comandante di Corpo.

(3744)

MINISTERO DELLE FINANZE

Nomina della Commissione esaminatrice degli esami di idoneità alle funzioni di collettore delle imposte dirette

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 942, che apporta modifiche al testo unico della riscossione delle imposte dirette, approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401;

Visto l'art. 15 del decreto ministeriale 14 marzo 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1946, concernente norme per la composizione della Commissione esaminatrice per il conseguimento della idoneità alle funzioni di esattore e di collettore delle imposte dirette;

Visto l'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 104, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'8 marzo 1958;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1960, n. 409608, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 6 febbraio 1961, che approva il bando di esami per il conseguimento della idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette;

Decreta:

La Commissione esaminatrice di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 12 dicembre 1960, n. 409608, è così composta:

Presidente:

Simoncini dott. Guido, ispettore generale nella Direzione generale delle imposte dirette.

Membri:

Sesta dott. Giuseppe, direttore di divisione nella Direzione generale delle imposte dirette;

De Martiis dott. Mauro, direttore di divisione nella Direzione generale delle imposte dirette;

Camponi dott. Giuseppe, direttore di sezione nella Direzione generale delle imposte dirette;

Ferrari rag. Enzo, rappresentante degli esattori delle imposte dirette.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal consigliere di 2ª classe Marchetti dott. Bruno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 aprile 1961

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1961
Registro n. 21 *Finanze, foglio n.* 260. — BENNATI

(3859)

MINISTERO DEL TESORO

Sostituzione di un membro della Commissione medica del concorso a due posti di operaio permanente di 3ª categoria (comune) presso la Zecca con la qualifica di pesatore e verificatore di monete.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale in data 30 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1961, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 30, con il quale è stato indetto un concorso a due posti di operaio permanente di 3ª categoria (comune) presso la Zecca con la qualifica di pesatore e verificatore di monete;

Visto il decreto ministeriale in data 13 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1961, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 82, con il quale è stata nominata, fra l'altro, la Commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica dei candidati al predetto concorso;

Considerato che il dott. Eros Carlesimo, maggiore medico della Guardia di finanza, membro della predetta Commissione, è deceduto in data 9 maggio 1961 e che occorre provvedere alla sostituzione;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Il dott. Eugenio La Vigna, maggiore medico della Guardia di finanza, è nominato membro della Commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica dei candidati al concorso a due posti di operaio permanente di 3ª categoria (comune) presso la Zecca con la qualifica di pesatore e verificatore di monete, indetto con decreto ministeriale 30 novembre 1960, in sostituzione del dott. Eros Carlesimo

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 maggio 1961

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1961
Registro n. 17, *foglio n.* 138

(3861)

Sostituzione di un membro della Commissione medica del concorso a un posto di operaio permanente di 2ª categoria (qualificato) presso la Zecca con la qualifica di stampatore e patinatore di medaglie.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale in data 20 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1960, registro n. 35 Tesoro, foglio n. 248, con il quale è stato indetto un concorso a un posto di operaio permanente di 2ª categoria (qualificato) presso la Zecca con la qualifica di stampatore e patinatore di medaglie;

Visto il decreto ministeriale in data 30 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1960, registro n. 46 Tesoro, foglio n. 300, con il quale è stata nominata, fra l'altro, la Commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica dei candidati al predetto concorso;

Considerato che il dott. Eros Carlesimo, maggiore medico della Guardia di finanza, membro della predetta Commissione, è deceduto in data 9 maggio 1961 e che occorre provvedere alla sostituzione;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Il dott. Eugenio La Vigna, maggiore medico della Guardia di finanza, è nominato membro della Commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica dei candidati al concorso a un posto di operaio permanente di 2ª categoria (qualificato) presso la Zecca con la qualifica di stampatore e patinatore di medaglie, indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1960, in sostituzione del dott. Eros Carlesimo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 maggio 1961

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1961
Registro n. 17 *Tesoro, foglio n.* 139

(3862)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso, per esami e per titoli, a dieci posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo, indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1960.

Si comunica che nel Foglio d'ordini del Ministero difesa-Marina n. 49, in data 21 giugno 1961, è stata pubblicata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per esami e per titoli, a dieci posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo, indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 14 gennaio 1961.

(3860)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VITERBO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Viterbo

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Viterbo al 30 novembre 1959, indetto con decreto pari numero in data 14 maggio 1960;

Riscontrata la regolarità degli atti;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui sopra:

1.	Severi Gino	punti	60,300	su 100
2.	Catteruccia Pietro	»	56,685	»
3.	Puri Augusto Adriano	»	53,479	»
4.	Mocini Secondo	»	52,789	»
5.	Scipioni Dante	»	51,077	»
6.	Pacetti Antonio Italo	»	50,949	»
7.	Brozzi Franco	»	50,312	»
8.	Ruzzi Domenico	»	48,112	»
9.	Marini Cesare	»	47,648	»
10.	Bontempi Pietropaolo	»	46,677	»
11.	Milioni Paolo	»	46,416	»
12.	Cianni Mario	»	46,336	»
13.	Provveduti Antonio	»	45,286	»
14.	Mecucci Umberto	»	45,235	»
15.	Sergi Domenico	»	43,845	»

16. Perazzi Mario Antonio . . . punti 42,730 su 100
17. Mariani Antonino Pio . . . . » 42,050 »
18. Comodo Narciso . . . . . . » 41,624 »
19. Giordano Goffredo . . . . . » 41,480 »
20. Barbanera Pietro . . . . . » 41,069 »
21. Venti Eugenio . . . . . . » 41,000 »
22. Morettini Bruno . . . . . . » 40,500 »
23. Pellegrini Giacomino, ex combattente . . . . » 39,500 »
24. Leonardi Leo, anzianità . . . » 39,500 »
25. Merola Giuseppe . . . . . . » 39,500 »
26. Bianchi Serafino . . . . . . » 39,480 »
27. Scordamaglia Gioacchino . . . . » 39,432 »
28. Martorelli Mario . . . . . . » 39,000 »
29. Calvani Corrado . . . . . . » 38,980 »
30. Ranieri Francesco . . . . . » 38,500 »
31. Battistelli Enrico . . . . . . » 37,480 »
32. De Maio Franco . . . . . . » 37,000 »
33. Coppoli Paolo . . . . . . » 36,500 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 20 giugno 1961

Il veterinario provinciale: GIANNINI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 20 giugno 1961 di pari numero, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti a posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1959, indetto con decreto pari numero del 14 maggio 1960;

Ritenuta la necessità di procedere all'assegnazione della sede al vincitore del concorso;

Visto l'ordine della graduatoria;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Severi Gino è dichiarato vincitore della condotta consorziale veterinaria dei comuni di Farnese e Ischia di Castro.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Viterbo addì 21 giugno 1961

Il veterinario provinciale: GIANNINI

(3815)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PIACENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Piacenza.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 11 aprile 1961, n. 317, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Piacenza alla data del 30 novembre 1960;

Visto il proprio successivo decreto in data 16 giugno 1961, n. 585, con il quale è stata stralciata dall'elenco delle condotte veterinarie vacanti nella provincia di Piacenza alla data del 30 novembre 1960, la seconda condotta del comune di Fiorenzuola d'Arda;

Visti gli articoli 8, 47 e 81 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni rispettivamente dell'Ordine dei veterinari della provincia di Piacenza, ai sensi del citato art. 47, e dei Comuni interessati, a norma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Piacenza alla data del 30 novembre 1960, è costituita come appresso:

Presidente:
Natta dott. Camillo, vice prefetto vicario.

Componenti:
Benazzi dott. Pietro, veterinario provinciale;
Seren prof. Ennio, docente di clinica medica veterinaria dell'Università di Milano;
Bisbocci prof. Giovanni, docente di patologia generale e anatomia patologica veterinaria dell'Università di Torino;
Montani dott. Carlo, veterinario condotto.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Napoleone Bruni; direttore di Sezione della Prefettura di Piacenza.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio.

Piacenza, addì 26 giugno 1961.

Il veterinario provinciale: BENAZZI

(3814)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Costituzione della Commisione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 262 del 3 marzo 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 9 marzo 1961 e nel Foglio annunzi legali n. 61 del 4 marzo 1961, con il quale si è proceduto alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1959;

Considerato che il prof. Carlo Cerruti, componente di detta Commissione, ha rinunziato, per sopraggiunte esigenze personali, a partecipare ai lavori della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1959, è costituita come appresso:

Presidente:
Li Gotti dott. Salvatore, vice prefetto.

Componenti:
Mantovani prof. Giovanni, docente in anatomia patologica, igiene e polizia veterinaria;
Pagnini prof. Ugo, decente in clinica medica veterinaria;
Vaccaro dott. Adelchi, veterinario provinciale;
Cozzupoli dott. Pasquale, veterinario condotto.

Segretario:
Smeraldi dott. Lorenzo, consigliere di 2ª classe di prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale.

Reggio Calabria, addì 24 giugno 1961

Il veterinario provinciale: VACCARO

(3863)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4532 del 28 ottobre 1960, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiali sanitari vacanti in provincia di Catanzaro alla data del 30 novembre 1959;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 8 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e le modifiche di cui all'art. 6 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le designazioni dei Comuni interessati, nonchè quelle dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi di Catanzaro;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 5 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa e costituita come segue:

Presidente:
Mazza dott. Luigi, vice prefetto vicario.

Componenti:
Tursi dott. Pietro Luciano, medico provinciale;
Cannavò prof. Letterio, docente universitario in Clinica medica - Università di Messina;
De Blasi prof. Raffaele, docente universitario d'igiene - Messina;
Arena dott. Pasquale, ufficiale sanitario titolare di Pizzoni.

Segretario:
Runza dott. Francesco, consigliere di 1ª classe - Prefettura di Catanzaro.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Catanzaro.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio.

Catanzaro, addì 22 giugno 1961

Il medico provinciale: TURSI

(3816)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RIETI

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rieti.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti del concorso per il conferimento di posti vacanti di ostetrica condotta alla data del 30 giugno 1960;

Visto che la condotta ostetrica consorziale di Montebuono-Tarano è rimasta vacante a seguito della rinuncia delle ostetriche Olimpieri Giuseppina, Passoni Rita e Vincenti Giovanna,

Considerato che la predetta sede deve essere assegnata tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista l'accettazione dell'ostetrica Curti Clementina;

Decreta:

L'ostetrica Curti Clementina viene assegnata alla condotta ostetrica consorziale di Montebuono-Tarano.

Rieti, addì 15 giugno 1961

Il medico provinciale: DE SENA

(3764)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI L'AQUILA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di L'Aquila.

IL MEDICO PROVINCIALE

Considerato che le ostetriche Scardone Filomena, Antonelli Iole e Iafrate Luigia, all'uopo interpellate, hanno rinunziato alla nomina nella condotta del comune di Castel di Ieri;

Ritenuto che in base all'ordine di graduatoria ha diritto di essere assegnata alla sopraindicata condotta l'ostetrica Giuseppina Sbattella;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La condotta ostetrica del comune di Castel di Ieri è assegnata all'osterica Giuseppina Sbattella.

Il sindaco del comune di Castel di Ieri è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso all'albo di quest'Ufficio ed a quello del Comune interessato.

L'Aquila, addì 19 giugno 1961

Il medico provinciale: MOROSI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto del 10 febbraio 1961, n. 416, con il quale l'ostetrica Uliana Tomei veniva assegnata alla condotta ostetrica del comune di Civita D'Antino;

Ritenuto che la predetta ostetrica ha accettato altra sede;

Considerato che in base all'ordine di graduatoria ha diritto di essere assegnata alla sopraindicata condotta l'ostetrica Maria Santucci;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La condotta ostetrica del comune di Civita D'Antino è assegnata all'ostetrica Maria Santucci.

Il sindaco di Civita D'Antino è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso all'albo di quest'Ufficio ed a quello del Comune interessato.

L'Aquila, addì 19 giugno 1961

Il medico provinciale: MOROSI

(3820)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sassari.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri precedenti decreti n. 4457 e n. 4458, del 13 novembre 1960, con i quali rispettivamente è stata approvata la graduatoria e sono state assegnate le sedi relative alle vincitrici del concorso per nove posti di condotte ostetriche vacanti nella provincia di Sassari, alla data del 30 novembre 1959;

Considerato che a seguito di rinuncia delle ostetriche vincitrici sono rimasti vacanti e disponibili i posti dei comuni di Banari e del Consorzio Castelsardo-Osilo-Nulvi per la frazione di Tergu;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere all'assegnazione dei predetti posti con le candidate che seguono vincitrici nell'ordine li graduatoria le quali interpellate a norma di legge hanno fatto pervenire tempestivamente dichiarazione di accettazione;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Alle ostetriche sottoelencate sono assegnate le condotte a fianco di ciascuna indicate:

1) Cossu Teresa: Banari;

2) Bruni Lina: Consorzio Castelsardo-Osilo-Nulvi (frazione Tergu).

Le predette ostetriche dovranno assumere servizio entro 15 giorni dalla data in cui avranno avuto legale comunicazione del presente decreto che sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Sassari, addì 15 giugno 1961

Il medico provinciale: FADDA

(3819)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Agrigento

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 155 dell'11 gennaio 1960, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1959 nei comuni di Montevago, Ravanusa, San Biagio Platani e Sciacca;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 734 del 12 febbraio 1960 e modificata con decreto del 16 gennaio 1961, n. 298;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1959, formata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso:

1. Marino Biagio . . . . . punti 51,99 su 100
2. Milisenna Maria . . . . . » 51,94 »
3. Carlino Mario . . . . . » 51,75 »
4. Marsala Lucio . . . . . » 47,66 »
5. Piazza Bernardo . . . . . punti 46,84 su 100
6. Genova Giuseppe . . . . . » 45,08 »
7. Mangiapane Gaetano . . . . . » 45,00 »
8. Romano Angelo . . . . . » 44,70 »
9. Porrello Giuseppe . . . . . » 43,19 »
10. Barbone Calogero . . . . . » 41,53 »
11. Gugliotta Pietro . . . . . » 41,46 »
12. Arnone Gaetano . . . . . » 41,04 »
13. Nobile Mario . . . . . » 40,50 »
14. Di Pasquali Carmelo . . . . . » 39,7 »
15. Antinoro Angelo . . . . . » 38,1 »
16. Cattano Vincenzo . . . . . » 36,58 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di quest'Ufficio, della prefettura di Agrigento e dei Comuni interessati.

Agrigento, addì 19 giugno 1961

Il medico provinciale: INFURNA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3930 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso per i posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1959 nei comuni di Montevago, Ravanusa, San Biagio Platani e Sciacca, dichiarati idonei dalla apposita Commissione giudicatrice;

Visto l'ordine di preferenza delle condotte indicato dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottonotati medici-chirurghi sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa ed assegnati alla condotta del Comune a fianco di ciascuno indicata:

1) Marino Biagio: Montevago (condotta unica);

2) Milisenna Maria: Ravanusa (1ª condotta);

3) Carlino Mario: Sciacca (3ª condotta);

4) Marsala Lucio: San Biagio Platani (condotta unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di quest'Ufficio, della prefettura di Agrigento e dei Comuni interessati.

Agrigento, addì 19 giugno 1961

Il medico provinciale: INFURNA

(3817)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.